BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.11.2026 11:17:57 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.11.2026 20:12:20 UTC

DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2026
418/2026/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI TERNA S.P.A. PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COPERTURA CONTRO IL RISCHIO DI VOLATILITÀ DEL CORRISPETTIVO DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO, PER L'ANNO 2027

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1407ª riunione del 10 novembre 2026

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 18 aprile 2024 (di seguito: decreto ministeriale 18 aprile 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 487/2014/R/eel;
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2025, 338/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 338/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2025, 482/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2026, 290/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2026/R/eel);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 30 settembre 2026, prot. Autorità 74905 del 1° ottobre 2026 (di seguito: comunicazione 30 settembre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento FCA prevede come regola generale l'allocazione della capacità di trasporto disponibile sui diversi confini zonali, su base annuale e mensile, tramite l'emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone di mercato adiacenti;
- ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento FCA, i TSO possono evitare l'emissione dei LTTR qualora siano disponibili prodotti diversi di copertura ritenuti adeguati alle esigenze degli operatori di mercato; le valutazioni in tal senso devono essere ripetute ogni quattro anni da parte delle competenti autorità di regolazione;
- per i confini con l'estero sono allocati LTTR ai sensi del Regolamento FCA; fino al 2026 essi sono stati tutti di tipo fisico, mentre dal 2027, come ratificato dall'Autorità con la deliberazione 290/2026/R/eel, per la *Capacity Calculation Region Italy North* (comprendente i confini con Francia, Austria e Slovenia) saranno allocati LTTR di tipo finanziario, mentre diritti di tipo fisico rimarranno in essere sulle frontiere con Svizzera, Grecia e Montenegro;
- gli assegnatari di LTTR di tipo fisico acquisiscono un diritto di utilizzo della capacità di trasporto su una determinata frontiera estera che consente loro di importare o esportare fisicamente energia nel sistema o di ottenere il relativo controvalore economico sulla base del differenziale sulla frontiera estera, secondo il principio "*Use it or get paid for it*";
- gli assegnatari di LTTR di tipo finanziario non possono, invece, programmare scambi fisici di energia alla frontiera, ma maturano esclusivamente il diritto alla remunerazione basata sul differenziale di prezzo verificatosi su ciascuna frontiera in esito al mercato del giorno prima;
- a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento FCA Terna ha evitato l'emissione di LTTR sui confini fra le zone d'offerta interni al territorio nazionale, in quanto per le zone italiane sono disponibili dal 2005 specifici prodotti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo per l'assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: CCC) secondo quanto previsto dalla deliberazione 205/04;
- a tal proposito ogni quattro anni l'Autorità conduce le apposite analisi previste dal Regolamento FCA: le ultime valutazioni sono state approvate con la deliberazione 338/2025/R/eel con la quale è stato confermato l'utilizzo dei CC per il quadriennio 2026-2029.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- fino al 2024 in ciascuna zona d'offerta e in ciascun periodo rilevante il corrispettivo unitario di assegnazione della capacità di trasporto era pari alla differenza fra il Prezzo Unico Nazionale e il prezzo zonale;
- in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale 18 aprile 2024, dall'1 gennaio 2025 è stata introdotta sul mercato del giorno prima la valorizzazione a prezzi zonali delle offerte di acquisto, con definizione a cura dell'Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo

zonale e il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata (di seguito: PUN Index GME), calcolato come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate relativamente ai portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona d'offerta;

- con il TIDE l'Autorità ha previsto che il meccanismo transitorio di perequazione di cui al precedente punto si concretizzi in una componente compensativa applicata a tutti gli operatori di mercato in funzione dell'energia acquistata dagli stessi sul mercato del giorno prima;
- l'applicazione di tale componente compensativa sugli acquisti sul mercato del giorno prima consente di mantenere inalterato il corrispettivo unitario di assegnazione della capacità di trasporto, previo utilizzo del PUN Index GME al posto del Prezzo Unico Nazionale;
- i CCC forniscono una copertura di carattere finanziario rispetto al corrispettivo unitario di assegnazione della capacità di trasporto; essi sono configurati come obbligazioni, con l'assegnatario che ha titolo a ricevere da Terna, se positiva, la differenza fra il PUN Index GME e il prezzo zonale, mentre è tenuto a pagare a Terna la medesima differenza, se negativa; in tale ottica i CCC sono del tutto analoghi a LTTR di tipo finanziario di tipo obbligazione;
- la Sezione 4-2.7 "Costituzione delle UIE e delle UEE" del TIDE prevede che per ciascuna frontiera sulla quale è attuato il controllo degli scambi programmati Terna costituisca una Unità di Importazione Estera per gli scambi programmati (di seguito: UIE) e una Unità di Esportazione Estera per gli scambi programmati (di seguito: UEE) per ciascun *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) assegnatario, direttamente o per il tramite di un operatore di mercato terzo, di una capacità di trasporto allocata in modo esplicito (ossia di un LTTR); le UIE e le UEE, in particolare, sono le unità rispetto alle quali ciascun BRP, direttamente o per il tramite di un operatore di mercato, programma l'utilizzo della capacità di trasporto di cui è assegnatario, presentando offerte sul mercato del giorno prima o registrando transazioni a termine sulla Piattaforma Conti Energia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi della deliberazione 205/04, ogni anno Terna è tenuta a trasmettere all'Autorità, per approvazione, una proposta di regolamento per l'assegnazione dei CCC riferiti all'anno solare successivo (di seguito: Regolamento CCC);
- il Regolamento CCC attualmente in vigore prevede che possano concorrere all'assegnazione dei CCC gli operatori di mercato che:
 - abbiano nella propria disponibilità unità di produzione localizzate sul territorio nazionale;
 - siano assegnatari di una capacità di trasporto sulle interconnessioni con l'estero allocata attraverso un LTTR di tipo fisico;
- in altri termini la previsione di cui al precedente punto consente l'accesso ai CCC ai soli soggetti che detengono un asset in grado di immettere fisicamente energia elettrica in rete, sia perché prodotta a livello nazionale (unità di produzione) sia perché importata dall'estero (LTTR di tipo fisico);

- con la comunicazione 30 settembre 2026, Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta del Regolamento CCC per l'anno 2027;
- rispetto al Regolamento CCC per l'anno 2026, Terna intende consentire l'accesso ai CCC anche agli assegnatari dei LTTR di tipo finanziario e non solo agli assegnatari di LTTR di tipo fisico.

RITENUTO CHE:

- il Regolamento FCA attribuisca all'allocazione a lungo termine della capacità di trasporto una finalità di copertura dal rischio di volatilità del differenziale di prezzo fra zone d'offerta, che può essere soddisfatta sia attraverso nomine fisiche sia attraverso remunerazioni a carattere finanziario;
- in tale ottica sia opportuno consentire agli operatori di combinare i vari prodotti di copertura emessi ai sensi del Regolamento FCA sia fra loro sia con altri prodotti aventi finalità analoghe, quali, ad esempio, i CCC, al fine di ottimizzare le proprie esigenze di copertura;
- impedire l'accesso ai CCC agli assegnatari dei LTTR di tipo finanziario avrebbe l'effetto opposto in quanto consentirebbe agli operatori di mitigare il proprio rischio esclusivamente rispetto alla zona d'offerta italiana adiacente all'interconnessione e non con riferimento a tutte le zone d'offerta nazionali;
- sia quindi opportuno approvare la proposta del Regolamento CCC per l'anno 2027 di cui alla comunicazione 30 settembre 2026, recante la possibilità anche per gli assegnatari di LTTR di tipo finanziario di concorrere all'assegnazione dei CCC

DELIBERA

1. di approvare la proposta di regolamento per l'assegnazione dei CCC per l'anno 2027 inviata da Terna con la comunicazione 30 settembre 2026;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua